**COMUNE DI CHIUSAFORTE**
**Provincia di Udine**
Piazza Pieroni,1 – 33010
Medaglia d'oro al valore civile

C.F. 84002930307 – P.I. 00549320307
TEL. 0433-52030 – FAX 0433 -52243

**COMUN DI SCLUSE**
**Provincie di Udin**
Place Pieroni, 1 – 33010
Medaie di aur al valôr civîl

protocollo@comune.chiusaforte.ud.it
P.E.C.: comune.chiusaforte@certgov.fvg.it
www.comune.chiusaforte.ud.it

Prot. n. 0002046

# BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI A PRIMA CASA, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DELL'ART. 19 DELLA L.R. 1/2016.

*BANDO 2023 RIFERITO AI CANONI 2022*

## PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO LE ORE 12:00 DEL 9 GIUGNO 2023

### Art. 1 - Finalità

Concessione ed erogazione di incentivi a sostegno dei conduttori in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, per il pagamento del canone di locazione, relativo all'anno 2022, dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa (alloggi adibiti ad abitazione e residenza anagrafica), di proprietà sia pubblica che privata, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1. Si specifica che gli immobili di proprietà pubblica vanno considerati con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, il cui canone è già determinato in misura agevolata.
Al finanziamento dei contributi in oggetto concorrono le risorse economiche della Regione Friuli Venezia Giulia.

### Art. 2 – Tipologie delle iniziative finanziabili

Sono ammessi agli incentivi del presente Bando i canoni di locazione dovuti e pagati entro l'anno precedente (anno solare 2022), al netto degli oneri accessori, dai conduttori ai proprietari di immobili destinati a prima casa, di proprietà sia pubblica che privata.

1. Gli immobili oggetto del contratto di locazione, per cui si chiede il contributo:
   a) non devono essere "di lusso";
   b) non devono essere di edilizia sovvenzionata di cui all'art. 16 della L.R. 1/2016 (alloggi ATER);
   c) devono avere destinazione d'uso residenziale;
   d) devono essere adibiti a prima casa;
   e) non devono essere inclusi nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) qualora non locati sulla base degli accordi territoriali previsti dal comma 3 dell'art.2 della legge 431/1998.
2. I contratti di locazione per i quali si chiede il contributo non devono riferirsi a sole quote di alloggi, non devono avere finalità turistiche, devono essere redatti in forma scritta debitamente registrati e avere le seguenti caratteristiche:
   a) contratti di durata non inferiore ai 4 anni, ai sensi dell'art. 2, c. 1 della L. 431/1998;
   b) contratti di durata non inferiore ai 3 anni, ai sensi dell'art.2, c. 3 e 5 della L. 431/1998;
   c) contratti di durata non superiore ai 18 mesi aventi natura transitoria in osservanza dell'art. 5, c. 1 della L. 431/1998, contratti che dovranno contenere una specifica dichiarazione che individui un'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore compresa tra quelle previste dall'accordo territoriale.

### Art. 3 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. I contributi di cui al presente Bando possono essere richiesti da:

a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del D.Lgs. n. 30/2007;
c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del D.Lgs. n. 3/2007;
d) stranieri titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 286/1998.

2. I richiedenti devono altresì possedere al momento della presentazione della domanda i seguenti **requisiti generali**:
   a) essere maggiorenni, titolari o contitolari del contratto di locazione regolarmente registrato per il quale si richiede il contributo, purché l'unità immobiliare, oggetto del contratto di locazione, sia posta sul territorio regionale e sia adibita dal richiedente a prima casa e ivi abbia fissato la residenza anagrafica. In caso di contratto di locazione intestato a diversi soggetti la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare e il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità. La domanda potrà essere presentata da uno solo dei soggetti contitolari qualora questi appartenga allo stesso nucleo familiare degli altri contitolari, in tal caso il contributo sarà riconoscibile per l'intero importo purché la spesa sia stata direttamente sostenuta e sia rimasta effettivamente a carico del richiedente stesso. Il contratto non deve essere stipulato tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.
   b) essere residenti nel territorio regionale da almeno due anni continuativi. Al fine del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'art. 2, c. 1, della L. R. 7/2002 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa; Si specifica che, unicamente per i corregionali all'estero e rimpatriati, i periodi di permanenza all'estero sono utili ai fini del computo della residenza sul territorio regionale (ai sensi dell'art.24 L.R. 16 ottobre 2015, n.25).
   c) essere residenti nel Comune di Chiusaforte;
   d) essere conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio regionale con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata (ATER), non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, in base ad un contratto regolarmente registrato. Può essere presentata domanda da un cittadino che, alla data della domanda, è assegnatario di un alloggio Ater ma nell'anno 2022 ha sostenuto un canone di locazione in quanto locatario di un alloggio sul libero mercato;
   e) è consentita la cumulazione dei contributi di cui al DPReg. 066/2020 con altri analoghi "vantaggi economici" erogati per l'anno cui si riferiscono i canoni, entro il limite della spesa sostenuta e rimasta a carico del locatario.
   f) non aver usufruito delle detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento all'anno 2022. Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare.
   g) non essere proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi, anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione:
      - degli alloggi dichiarati inagibili, ovvero sottoposti a procedure di esproprio già attivate;
      - delle quote di proprietà, inferiori al 100%, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
      - della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
      - della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
      - della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile.

      Tale requisito va riferito a tutti i componenti del nucleo familiare.
   h) non essere stato condannato, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 del Codice Penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione(art. 178 e 179 codice penale);
   i) essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2022.

3. I richiedenti devono essere inoltre in possesso dei seguenti **requisiti economici**:
   **a) avere un indicatore I.S.E.** (Indicatore della Situazione Economica) di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore all'importo di **€ 30.000,00;**
   **b) avere un indicatore I.S.E.E.** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) **non**

**superiore a:**

- **€ 14.657,24 per la fascia A**, da elevare del 20% per i nuclei composti da 1 componente;
- **€ 20.000,00 per la fascia B**, da elevare del 20% per i nuclei composti da 1 componente;

4. **L'incidenza del canone di locazione 2022 sul valore ISEE** del nucleo deve rispettare i seguenti parametri:

| FASCIA | ISE | ISEE | INCIDENZA |
|---|---|---|---|
| A | fino a € 30.000,00 | fino a € 14.657,24 | non inferiore al 14% |
| B | fino a € 30.000,00 | fino a € 20.000,00 | non inferiore al 24% |

Il contributo non è concedibile qualora l'incidenza sia inferiore ai valori soglia indicati.

**Art. 4 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO**

L'entità del contributo da corrispondere, nei limiti delle risorse disponibili, è determinata dall'incidenza del canone di locazione al netto degli oneri accessori, sull'indicatore della situazione economica **ISEE**, sulla base delle disposizioni regionali.
L'importo massimo del contributo ammonta rispettivamente ad **€ 3.110,00** per la fascia A ed **€ 2.330,00** per la fascia B e non potrà essere superiore all'intero canone di locazione corrisposto per l'anno 2022 o inferiore ad € 30,00.

a) il contributo non è concedibile qualora le incidenze siano inferiori ai rispettivi valori soglia. Nel caso in cui il canone di locazione corrisposto nell'anno è di importo superiore alla condizione economica indicata alle lettere a) e b) ovvero l'indicatore ISEE è pari a zero, il contributo è riconosciuto per un importo pari al valore del canone medesimo;
b) la somma del contributo fondo affitti e dei contributi già ricevuti a titolo di sostegno alloggiativo - relativamente all'anno 2022 - non potrà superare quanto effettivamente pagato per canoni. In caso contrario, il contributo fondo affitti verrà ridotto fino al raggiungimento di quest'ultimo importo.
c) per i nuclei familiari caratterizzati da almeno una delle situazioni di particolare debolezza sociale o economica come di seguito specificate, il contributo da assegnare è incrementato del 5% per ogni condizione di debolezza sociale registrata, fino ad un massimo del 25%:
   a) **anziani**: persone che hanno compiuto sessantacinque anni d'età;
   b) **giovani:** persone singole o coppie, che non hanno compiuto i trentacinque anni d'età (si farà riferimento a 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda);
   c) **persone singole con minori**: quelle in cui il nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;
   d) **disabili:** il richiedente è disabile certificato dall'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); non ricomprende l'invalidità civile;
   e) **persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito**: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore I.S.E. risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente del nucleo familiare;
   f) **persone appartenenti a famiglie numerose**: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;
   g) **persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età, ovvero è disabile**;
   h) **persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile.**

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art.3 del DPCM 5 dicembre 2013, n.159 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. La composizione del nucleo familiare anagrafico indicata nell'attestazione I.S.E.E. dovrà essere aggiornata alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda.

**Si precisa che:**

1. il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori (spese condominiali e utenze energia elettrica, gas, acqua, fognature, pulizia scale, ecc.).

2. Per periodi di locazione inferiori all'anno o per pagamenti parziali del canone il contributo da assegnare sarà rapportato al numero dei mesi per i quali è stato effettivamente pagato il canone. Saranno prese in considerazione solo le mensilità debitamente documentate.
3. I requisiti suddetti, che devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, saranno dichiarati dall'interessato nella domanda di richiesta di contributo, redatta sull'apposito modello ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.02.2000.
4. La quota degli stanziamenti complessivi da destinare esclusivamente ai richiedenti i contributi che, a data domanda, non abbiamo compiuto trentasei anni è pari al 5 per cento.
5. Qualora il contributo assegnato dalla Regione al Comune risulti quantitativamente inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.

**Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande e termine di presentazione.**

La domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui al presente bando dovrà essere redatta su apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Ragioneria (orario dal lunedì al venerdì 10.00 – 12.00; Tel. 0433/52030 int. 4; e-mail: ragioneria@comune.chiusaforte.ud.it oppure personale@comune.chiusaforte.ud.it).
Il presente bando e il relativo modulo potranno inoltre essere scaricati direttamente dal sito internet www.comune.chiusaforte.ud.it.

La domanda, a pena di inammissibilità, dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del **9 giugno 2023** (termine perentorio), corredata dalla documentazione di cui sotto, esclusivamente con le seguenti modalità:
- consegnata a mano;
- trasmessa tramite il servizio postale esclusivamente mediante RACCOMANDATA A.R. da inviare al seguente indirizzo: Comune di Chiusaforte – Piazza Pieroni, 1 – 33010 Chiusaforte, sottoscrivendo la domanda e allegando copia fotostatica di un documento di identità del richiedente. Ai fini del rispetto del termine farà fede la data del timbro postale di partenza, purché la raccomandata AR pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
- inviata via PEC (posta elettronica certificata). Qualora il richiedente sia intestatario di una casella di posta elettronica certificata, potrà trasmettere l'istanza debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.chiusaforte@certgov.fvg.it**.**
  Nel caso in cui la trasmissione avvenga nella modalità telematica, la responsabilità del recapito entro il termine è a completo carico del mittente. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria;

La domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione va presentata nel Comune di attuale residenza del richiedente anche per canoni pagati per contratti di alloggi siti in altri Comuni della Regione.

L'Ente non assume responsabilità per domande non pervenute per errata o inesatta indicazione del destinatario da parte dei richiedenti, né per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

**Unitamente alla domanda il richiedente allegherà la documentazione ritenuta opportuna, barrando la casella corrispondente dell'elenco di seguito indicato:**

**1.** copia documento di identità valido di colui che presenta la domanda di contributo **(obbligatorio)**;
**2.** fotocopia del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo, riportante gli estremi della registrazione iniziale. Nel caso di rinnovo contrattuale: la registrazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate relativa all'ultimo rinnovo contrattuale (**obbligatorio**);
**3.** nel caso di cambio di abitazione: fotocopia anche del contratto di locazione in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza;
**4.** copia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione pagati per il 2022. In alternativa può essere allegata dichiarazione del proprietario o del delegato alla riscossione attestante l'avvenuto pagamento (in questo caso allegare fotocopia della carta d'identità del locatore) **(obbligatorio)**;
**5.** fotocopia attestazione I.S.E.E. in corso di validità alla data della presentazione della domanda. La tipologia di ISEE da presentare è quella "ordinaria" o, ricorrendo i presupposti di legge, quello "corrente" **(obbligatorio)**;
**6.** (in caso di separazione) copia dell'atto di separazione tra coniugi;
**7.** (se si tratta di stranieri di uno Stato non aderente all'Unione Europea) fotocopia del permesso di

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità (obbligatorio); se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo **(obbligatorio se ricorre il caso)**;

**8.** (in caso di disabilità) certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992 **(obbligatorio se ricorre il caso)**;

**9.** eventuale copia del provvedimento esecutivo di sfratto o di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o di divorzio o scioglimento di unione civile;

**10.** eventuale copia dell'ordinanza del Sindaco in cui sia dichiarata l'inabitabilità/inagibilità dell'alloggio;

Ai sensi del D.Lgs. 109/1998 e dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, nei confronti dei beneficiari, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti sia soggettivi che oggettivi previsti dal presente bando. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.496 del Codice Penale e dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali.

## Art. 6 – Liquidazione del contributo

Il Comune di Chiusaforte declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione per disguidi imputabili al richiedente per erronea o incompleta indicazione dell'indirizzo o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio, nonché per mancata comunicazione di modifica delle coordinate bancarie.

## Art. 7 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), all'art. 19 della L.R. 19 febbraio 2016 n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle ATER) e relativo Regolamento esecutivo approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 510 del 03.04.2020, emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 066/Pres. del 15.04.2020 e pubblicato nel BUR n. 18 in data 29.04.2020 e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 8 – Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati personali forniti in relazione al presente bando sono essenziali per la valutazione delle relative domande di contributo. Il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l'esclusione dai relativi benefici economici. I dati forniti sono trattati, comunicati e diffusi dal Comune di Chiusaforte, con modalità manuale ed informatica, nei limiti ed in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679. I dati personali potranno essere resi noti ai titolari del diritto di accesso, secondo le norme poste dalla legge 241/90. Il titolare del trattamento è il Comune di Chiusaforte – eventuali contatti con il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP/DPO) sono i seguenti: e-mail ambottag@gmail.com oppure numero 329/1215005.

Chiusaforte, 14.04.2023

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA
VENUTI dott.ssa Tiziana
*firmato digitalmente*

VENUTI TIZIANA
14.04.2023
08:43:54
GMT+01:00